



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU). Determinazione misura delle aliquote e delle detrazioni di imposta per l'anno 2016.

L'anno 2016, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 19:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Presente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Presente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Francesca Finco.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Premesso che:

- l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 “La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali” stabilisce che “I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale”;
- il comma 3, dell'articolo 6 della Legge Regionale 29 dicembre 2015, n. 33 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018”, dispone che “In via straordinaria per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 18/2015, i termini di approvazione dei documenti contabili fondamentali possono essere differiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze”;
- con Decreto del Ministero dell'Interno dd. 01/03/2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 marzo 2016 al 30 aprile 2016, con eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali il termine è differito al 31 luglio 2016; con il medesimo Decreto, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è stato autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
- con decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, comparto unico, sistemi informativi, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile, n. 441/AAL del 13/04/2016, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2016 da parte dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia è differito al 30 giugno 2016;

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:
 - a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio
 - b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio
- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:
 - a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato
 - b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa

Premesso che con l'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere

dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1, comma 703, della Legge n. 147 del 2013, il quale stabilisce comunque che *“l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU”*;

Vista e richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28/08/2014 e successive modifiche, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI);

Visto l'art. 13, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge;

Visto il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale", ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

Dato atto che l'IMU, ai sensi dell'art. 8, co. 1, del d.lgs. n. 23 del 2011, come modificato dall'art. 1, co. 713, lett. a) e co. 717, lett. a) della Legge n. 147 del 2013, sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili, fatto salvo quanto disposto all'articolo 9, comma 9, terzo periodo del d.lgs. n. 23 del 2011;

Visto anche:

- il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), al quale il sopra richiamato D.L. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;
- il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in particolare gli articoli 52 e 59, limitatamente alle disposizioni non oggetto di abrogazione da parte del D.L. 201/2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 9, co. 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi; nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario; per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

Considerato che:

- il presupposto dell'imposta municipale propria (IMU) è il possesso di immobili, ad esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10; per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile; per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo (art. 13, co. 2, d.l. n. 201/2011 e smi);

- ai sensi di quanto previsto dal comma 10, dell'articolo 13, del decreto legge n. 201 del 2011, come sostituito dal comma 707, lett. d) dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- l'art. 13, commi 3, 4 e 5 del d.l. n. 201/2011 e smi, dettano le regole per la determinazione della base imponibile e individuano i moltiplicatori da applicare alla rendita catastale e al reddito dominicale;
- i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'unità immobiliare non risulti locata; a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, co. 2, del d.l. n. 201/2011 e smi);

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 707, della Legge n. 147 del 2013, modificando, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'articolo 13, comma 2, del d.l. n. 201/2011 e smi, ha previsto la facoltà per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;
- l'art. 1, comma 10, lettera a) della Legge n. 208 del 2015, ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disposizione sopra richiamata introducendo contestualmente la lettera 0a) al comma 3, dell'art. 13, del d.l. 201/2011 e smi, la quale prevede che *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;

Dato atto pertanto che, in relazione alle disposizioni richiamate nel paragrafo precedente, non trova più applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, quanto disposto all'art. 16, comma 1, lettera b), del Titolo secondo del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in ordine all'equiparazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare concessa in comodato gratuito;

Dato atto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi di quanto previsto dal comma 707, dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, l'imposta municipale propria, non si applica:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse – a decorrere dal 1° gennaio 2016 per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, co. 15, della Legge n. 208 del 2015 -, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle

infrastrutture 22 aprile 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del d.lgs.vo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

Dato ancora che, l'articolo 1, comma 13, della Legge n. 208 del 2015, ha disposto, a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), dei terreni agricoli:

- posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

- ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 448/2001;

- a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusufruttibile;

Visto:

- il comma 708, dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 2013, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011:

- il comma 9-bis dell'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124, secondo cui, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Visto ancora l'art. 9, co. 8, del D.Lgs. n. 23/2011, che individua le ipotesi di esenzione dall'imposta municipale propria richiamando anche il disposto dell'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi;

Visto l'art. 1, co. 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il quale prevede che, al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13;

- è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

- i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Atteso che, come previsto all'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni con Legge 214/2011, l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare in aumento o in diminuzione detta aliquota sino a 0,3 punti percentuali;

Visto il comma 6-bis dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, così come introdotto dall'articolo 1, comma 53, della Legge n. 208 del 2015, il quale prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento;

Visto il comma 7, del medesimo art. 13 del D.L. 201/2011, con il quale viene fissata l'aliquota allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le pertinenze, dando la possibilità ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Richiamato il comma 26, primo periodo, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”*, il quale dispone che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015”*;

Vista la risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013, prot. 5534, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, Ufficio XIII, avente ad oggetto *“Imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Quesiti in materia di pubblicazione delle deliberazioni concernenti le aliquote, di pagamento della prima rata dell'imposta e di assegnazione della casa coniugale”*;

Ritenuto di procedere, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, alla determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2016, secondo le disposizioni previste dall'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Dato atto che, ai fini di quanto previsto dall'art. 11 del Titolo secondo *“Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)”*, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), trovano applicazione i valori venali delle aree fabbricabili, così come già deliberati ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, con atto consiliare n. 4 del 31/01/2011;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 13bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

Visti:

- il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e succ. mod. ed int.;
- il D. Lgs. 14/03/2011, n. 23 e succ. mod. ed int.;
- il D. L. 06/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
- il D. Lgs. 30/12/1992 n. 504 e succ. mod. ed int., per le parti espressamente previste in materia di IMU;
- l'art. 1, co. 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);
- il decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”* e in particolare l'articolo 1, commi 639 e ss.;
- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);
- la L.R. 31/12/2012 n. 27;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;
- il parere favorevole di cui all'art. 97, co. 2 del D.Lgs. 267/00 espresso dal segretario comunale;

Visto l'art. 42, co. 2, lett. f), del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni in combinato disposto con l'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;

Richiamato l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

PROPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2016, nella stessa misura già in vigore per l'anno 2015, come indicato nei successivi punti.
2. Di determinare nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota base dell'imposta municipale propria da applicare agli immobili aventi le caratteristiche dei fabbricati, dei terreni agricoli e delle aree edificabili.
3. Di determinare nella misura dello 0,4 per cento l'aliquota ridotta dell'imposta municipale propria da applicare alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, secondo la definizione datane dall'art. 13, co. 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, come modificato dal comma 707, dell'articolo 1, della Legge 27/12/2013, n. 147.
4. Di determinare, come disposto all'art. 13, co. 10 del D.L. n. 201/2011, la detrazione d'imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura di euro 200,00.
5. Di dare atto che la detrazione di cui al punto 4) si applica *ex lege* anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
6. Di dare atto che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
7. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, comma 13bis, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214, così come sostituito dall'art. 10, comma 4, lett. b) del decreto-legge 08/04/2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 22/06/2016

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Visto di conformità all'ordinamento giuridico

Il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 97 c. 2 del D. Lgs. 267/2000 attesta, in relazione al presente atto, la conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto e ai regolamenti.

Ronchis, lì 30/06/2016

Il Segretario Comunale
F.to Francesca FINCO

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 22/06/2016

Il Responsabile del
Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Il Consiglio Comunale

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Uditi i seguenti interventi:

§ cons. Maniero: “Era parte del nostro programma mantenere le aliquote invariate. Sarebbe opportuno per i cittadini ricevere a casa il conteggio di quanto dovuto. Il voto sarà favorevole”;

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 13
Assenti	n. 0
Votanti	n. 13
Voti favorevoli	n. 13
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 0

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione e all'unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to Francesca Finco

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 05/07/2016 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 19/07/2016.

Ronchis, li 05/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 05/07/2016 al 19/07/2016.

Ronchis, li 20/07/2016

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 05/07/2016.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 30/06/2016.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, li 05/07/2016

Il Responsabile
Luigia Sbaiz